

steriore alla votazione, consistente nella identificazione delle schede contestate o bianche o nulle, mediante l'apposizione sulle schede medesime della firma di tre almeno degli scrutatori. Ora io domando: con qual diritto la Giunta ha fatto questo, mentre l'articolo 70 stabilisce sì che questa identificazione deve essere fatta con la firma di tre scrutatori, ma non commina altrimenti alcuna nullità? Con qual diritto la Giunta, contrariamente a quello che è il concetto chiaro del capoverso dell'articolo 74, ha creduto di equiparare agli effetti dell'annullamento, una formalità posteriore alla votazione a quella che la votazione precede, e che consiste nella apposizione del bollo e della firma dello scrutatore sulle singole schede? — Evidentemente, onorevoli colleghi, la Giunta non ha qui fatta un'applicazione esatta della legge, ed ha fatto anzi cosa che contrasta con la parola e con la ragione della legge medesima.

Quindi credo che debba esser presa in considerazione quella che era la deliberazione proposta dall'altra metà della Giunta: cioè, che debba proclamarsi il ballottaggio fra l'onorevole Di Tullio ed il Petroni.

Io non aggiungo altre parole, onorevoli colleghi. Dico semplicemente che le considerazioni finali della Giunta, che cioè l'onorevole Di Tullio ha ottenuto tanti voti da superare quelli di tutti i suoi avversari, non meritano l'approvazione della Camera. Sono considerazioni di opportunità che non trovano il loro posto in una questione di legalità come quella che io ho sollevato davanti a voi.

Io credo che noi abbiamo il dovere di tenerci scrupolosamente al rispetto della legge, e che spetti alla Camera di dare per la prima questa dimostrazione di ossequio alla volontà del legislatore, di cui essa è tanta parte, per non determinare correnti di sfiducia nel corpo elettorale e nel paese. Se si sanzionassero proposte del genere di quella di cui ci stiamo occupando, si direbbe certamente, e con ragione, che noi facciamo le leggi per prenderci poi la libertà di violarle.

Io mi auguro che la Camera questo non voglia fare e che proclamerà quindi il ballottaggio tra l'onorevole Di Tullio e l'onorevole Petroni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Girardi, relatore.** Onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Come avete udito, in questa

elezione l'unica questione che fu presentata alla Giunta, e che ora è sottoposta all'autorevole giudizio della Camera, è questa: se cioè i risultati della elezione autorizzino la proclamazione a primo scrutinio, ovvero debba dichiararsi il ballottaggio. La Giunta, come vi è stato riferito, sulla questione si divise in voti eguali, ed a norma del regolamento, prevalse l'opinione favorevole alla convalidazione di cui io sono relatore. Per questo motivo ho creduto mio dovere riepilogare nella relazione colla maggiore precisione così gli argomenti che sostengono la tesi che la Giunta vi propone, come le ragioni per le quali questa proposta fu combattuta.

L'onorevole Di Tullio, con i calcoli fatti dalla Giunta, dopo l'esame dei verbali e delle schede, raggiunse 1598 voti; ed il numero dei votanti, corretto ogni errore materiale, fu determinato a 3209. Su questo punto la Giunta fu concorde.

L'assemblea dei presidenti però credè sottrarre dal numero dei votanti, le schede nulle o bianche nel numero di 73, contravvenendo così all'espresso precetto di legge, di cui vi ha fatto menzione l'onorevole Lullini: che, cioè, siano detraibili soltanto le schede le quali sono sfornite del bollo e della firma dello scrutatore.

La Giunta non potè non censurare l'operato dell'Assemblea dei presidenti. Però la Giunta fu costretta ad arrestarsi in questa censura per diciotto schede, le quali non erano state controsegnate dalle firme almeno di tre scrutatori. Così opinando la maggioranza legale della Giunta non violò, come ora le s'imputa, l'articolo 74 della legge elettorale politica, ma invece volle rendere ossequio ad un altro articolo della medesima legge elettorale, l'articolo 70, il quale, se prevalesse l'opinione contraria, sarebbe in modo manifesto violato. La Camera sa che, non appena si contesta una scheda, il seggio è obbligato a vidimare questa scheda, ed a vidimarla almeno con tre firme dei componenti il seggio.

Questa scheda, così contrassegnata, resta allegata al verbale; e così la legge stabilisce il modo preciso, come la scheda contestata abbia il carattere della autenticità e non si possa dubitare della sua identità. Ora, nella specie, che cosa era avvenuto, onorevoli colleghi? L'Assemblea dei presidenti prima, e poscia la Giunta delle elezioni, nel fare il calcolo dei voti, nell'esaminare i reclami contro l'elezione, trovò che di quelle settantatré schede bianche, conte-